Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 novembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.360** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL 3 NOVEMBRE 1961:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Leggi e decreti approvati dal Consiglio regionale e pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione nel 1° semestre dell'anno 1961.

(6927)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1961.

Modifica dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con proprio decreto 13 luglio 1950 e modificato con proprio decreto 11 agosto 1955;

Vista la legge 21 maggio 1961, n. 456, che autorizza l'Istituto anzidetto a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso nelle sedute del 21 ottobre 1960 e del 28 aprile 1961 relativamente alle modifiche dello statuto aziendale;

Vista la deliberazione adottata dal predetto Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 giugno 1961, con la quale viene determinato in L. 1 miliardo l'ammontare del fondo da istituire presso la sezione « Credito fondiario » a garanzia delle cartelle fondiarie da emettere a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 3, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 32 e 33 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino vengono modificati come appresso:

Art. 3. — L'Istituto ha per oggetto la raccolta dei depositi e l'esercizio del credito in tutte le forme previste dal presente statuto.

L'Istituto esercita altresì, in conformità alle leggi e decreti vigenti:

il credito fondiario ed il credito agrario di miglioramento, mediante la speciale sezione « Credito fondiario »;

il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, mediante la speciale sezione « Opere pubbliche ».

Ciascuna delle suddette sezioni ha propria contabilità e separato bilancio.

Art. 14. — Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di dieci consiglieri.

I consiglieri sono così nominati:

uno con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

due dal comune di Torino;

due dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

uno dall'Amministrazione provinciale di Torino;

uno dal comune di Genova;

uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova,

uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova ogni quadriennio. I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Le dimissioni dei componenti il Consiglio devono essere notificate alle autorità che ne effettuarono la nomina.

Il non intervento a tre sedute consecutive senza giustificazione, produce la decadenza d'ufficio del consigliere, decadenza che deve essere notificata all'autorità che provvide alla designazione.

Quando nel corso del quadriennio si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nel Consiglio, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere, che dura in carica fino alla scadenza del quadriennio incominciato.

La misura delle medaglie di presenza da corrispondersi ai consiglieri e le indennità per i consiglieri residenti fuori Torino sono stabilite dal Consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 15. — Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno

e ordinariamente una volta al mese. La convocazione deve aver luogo altresì quando almeno tre consiglieri e due sindaci ne facciano richiesta scritta al presidente con indicazione delle ragioni che la determinano.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

Della convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione, nella stessa forma ed entro gli stessi termini, all'Organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno sei membri.

Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni si fanno per scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o da chi presiede.

Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono redatti, autenticati e trascritti sul registro dei verbali dal segretario capo dell'Istituto, che funge da segretario del Consiglio e che, in caso di assenza, è sostituito da un funzionario designato dal Consiglio su proposta del direttore generale.

Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tener segrete, le funzioni di segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età dei presenti.

Un estratto delle deliberazioni deve essere rimesso, nel termine di dieci giorni da quello della seduta, all'Organo di vigilanza.

Art. 16. — (*Omissis*).

f) esaminare ed approvare il bilancio annuale, la ripartizione degli utili ed i bilanci delle Sezioni credito fondiario ed opere pubbliche nonchè delle gestioni di cui all'art. 36;

(*Omissis*).

n) autorizzare le transazioni a qualunque condizione, le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di trascrizioni a favore dell'Istituto, nonchè le surrogazioni a favore di terzi e le rinuncie a surrogazioni a favore dell'Istituto, per operazioni di importo unitario superiore a L. 5 milioni, quando il credito non sia stato estinto, salvo quanto è disposto all'art. 21, lettera *f*);

(*Omissis*).

Art. 18. — Spetta al Comitato esecutivo:

a) deliberare sulle operazioni attive nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

b) predisporre gli schemi dei bilanci dell'Istituto, delle Sezioni credito fondiario e opere pubbliche nonchè delle gestioni di cui all'art. 36, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione;

c) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 1.000.000;

d) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di esattoria e ricevitoria;

e) autorizzare le transazioni a qualunque condizione, le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi iscritti a favore dell'Istituto di trascrizioni a favore del medesimo, nonchè le surrogazioni a favore di terzi e le rinuncie a surrogazioni a favore dell'Istituto, per operazioni di importo unitario non superiore a L. 5 milioni, quando il credito non sia stato estinto, salvo quanto è disposto all'articolo 21, lettera *f*);

f) provvedere alle spese ed approvare le erogazioni nei limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

g) deliberare le vendite di immobili fino a L. 5 milioni;

h) provvedere a quanto può essergli espressamente deferito dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere, in casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone alla prima adunanza di Consiglio per la ratifica.

Art. 20. — La retribuzione ed il trattamento di previdenza e di quiescenza del direttore generale sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

In base a proposte del direttore generale, il Consiglio di amministrazione designa uno o, come massimo, due direttori centrali destinati a sostituire singolarmente, a tutti gli effetti, il direttore generale medesimo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 21. — Il direttore generale è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione del regolare funzionamento dell'Istituto.

Il direttore generale:

a) interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle speciali Commissioni di cui all'art. 36;

b) è membro di diritto del Comitato esecutivo;

c) è capo di tutti i servizi e del personale dell'Istituto e prende, nei riguardi del personale, i provvedimenti di sua competenza;

d) autorizza le operazioni attive nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, trascrivendole in apposito libro a disposizione degli organi amministrativi e di vigilanza;

e) autorizza, in caso di urgenza, azioni cautelative ed esecutive a tutela delle ragioni dell'Istituto;

f) consente la rinuncia agli atti esecutivi, la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di trascrizioni in genere, nonchè le surrogazioni in favore di terzi, quando il credito dell'Istituto garantito con le ipoteche e con i privilegi sia integralmente estinto o quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate all'integrale estinzione del credito;

g) consente la rinuncia agli atti esecutivi, le cancellazioni parziali e le riduzioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni in genere, surrogazioni a favore di terzi e le rinuncie a surrogazioni a favore dell'Istituto che siano state deliberate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;

h) conferisce le facoltà di firma al personale indicato agli articoli 29 e 30, con le modalità ivi prescritte;

i) delibera sulle assunzioni di servizi di corrispondenza e di cassa;

l) compie tutte le operazioni e gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente ad altri organi.

Art. 23. — Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate all'art. 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto. Il Collegio sindacale si assicura pure della osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto per le Sezioni credito fondiario e opere pubbliche e per le gestioni di cui all'art. 36.

I sindaci effettivi intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato esecutivo.

Art. 24. — A ciascuna sede è preposto un dirigente ed a ciascuna succursale un funzionario, in qualità di direttore, nominati dal Consiglio di amministrazione, in base a proposte del direttore generale.

Le agenzie sono rette da un impiegato designato dal direttore generale e sono poste alle dipendenze di una sede o succursale.

Art. 29. — La facoltà di firmare in nome dell'Istituto in conformità alle deliberazioni assunte dai competenti organi dell'amministrazione, oltre che al presidenze o a chi lo sostituisce a mente dell'art. 13, spetta:

singolarmente:

al direttore generale o, sempre singolarmente, ai direttori centrali che lo sostituiscono a norma dell'art. 20, per la sede centrale e per tutte le filiali,

congiuntamente:

a) per la sede centrale: a due dirigenti di grado 2° addetti alla sede centrale;

b) per le filiali: al direttore che vi è preposto e ad un dipendente della filiale stessa autorizzato dal direttore generale, oppure, in caso di assenza o impedimento del direttore, a due dipendenti della filiale autorizzati dal direttore generale.

singolarmente:

c) per le rappresentanze: al rappresentante nei limiti delle facoltà attribuitegli con lo speciale mandato.

Per agevolare l'esecuzione delle operazioni, il Consiglio di amministrazione può autorizzare la firma singola presso le filiali, per atti di ordinaria amministrazione che saranno determinati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare ulteriori norme per la disciplina e l'uso della firma singola presso le Agenzie in cui vi sia un solo addetto.

Il Consiglio di amministrazione determina le modalità per le firme di quietanza sugli ordini di pagamento dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 30. — Per la firma di determinati atti e contratti della sede centrale, anche se da stipulare presso filiali dell'Istituto, il direttore generale può designare, con provvedimento interno ed anche in via continuativa, dipendenti dell'Istituto.

La firma della corrispondenza della sede centrale, che non rechi impegni per l'Istituto di fronte ai terzi, è conferita disgiuntamente a dirigenti o funzionari addetti alla sede centrale, designati dal direttore generale.

I direttori delle sedi e succursali, nonchè i dipendenti designati a firmare per le stesse, hanno la facoltà di firma anche per le agenzie raggruppate. Possono pure firmare per le agenzie, i dipendenti della sede centrale espressamente designati dal direttore generale. Possono infine firmare presso tutte le filiali i dirigenti di grado 2° addetti alla sede centrale e gli ispettori centrali.

Art. 32. — La sezione « Credito fondiario » esplica la sua attività per mezzo degli organi di amministrazione e di gestione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le norme e le modalità per la concessione dei mutui, conformemente alle disposizioni che disciplinano le operazioni di credito fondiario e di credito agrario di miglioramento.

Il presidente dell'Istituto ha la legale rappresentanza della sezione di credito fondiario di fronte ai terzi.

Per la stipulazione dei contratti e per la firma degli altri atti e scritti della sezione sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 33. — Al Comitato esecutivo spetta di deliberare sulle domande di mutuo fondiario ed agrario di miglioramento e su quelle di variazioni delle garanzie e delle condizioni dei mutui stessi, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili, sugli eventuali acquisti degli immobili stessi e su ogni altra operazione di credito fondiario e di credito agrario di miglioramento.

Il Comitato esecutivo adempie altresì a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario ed agrario di miglioramento che possano essergli affidati dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale consente la cancellazione di ipoteche e l'annotamento di inefficacia delle trascrizioni di cessione di fitti e di frutti, quando il credito dell'Istituto risulti estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo, nonchè l'annotamento di inefficacia o, ove occorra, la cancellazione della trascrizione di pignoramenti immobiliari quando il mutuo risulti estinto o sia messo in corrente nel pagamento delle semestralità.

Viene inserito nello statuto il seguente nuovo articolo (n. 35), con conseguente modifica della numerazione dei successivi:

Art. 35. — La sezione « Opere pubbliche » esplica la sua attività per mezzo degli organi di amministrazione e di gestione dell'Istituto mancario San Paolo di Torino.

La sezione, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, è disciplinata da un particolare statuto.

L'ammontare dello speciale fondo di garanzia di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 21 maggio 1961, n. 456, è stabilito in L. 1 miliardo.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1961
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 337. — CARUSO

(7002)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1961.

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1944, e modificato con ordini dell'ex Governo militare alleato 25 marzo 1947, n. 331, 19 dicembre 1947, n. 88, 1° febbraio 1951, n. 22 e 26 marzo 1954, n. 32;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 giugno e 9 agosto 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 dello statuto della Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, in conformità dei rispettivi testi qui uniti.

E' approvata, altresì, la soppressione dell'art. 20 dello statuto stesso, con il conseguente spostamento di un numero indietro degli articoli da 21 a 60 che, pertanto, assumono la numerazione da 20 a 59.

Sono, infine, approvate le modifiche degli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47 e 57 dell'anzidetto statuto in conformità dei rispettivi testi qui uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE

Modifiche statutarie

TITOLO I

ORIGINE E COSTITUZIONE - SCOPO - PATRIMONIO SEDE E DURATA

Art. 3.

La Cassa di risparmio ha la sua sede legale e la direzione generale a Trieste; ha una sezione di credito su pegni e delle succursali a Trieste ed in altre località e potrà estendere la sua attività dovunque sia chiamata da ragioni di convenienza e di pubblico interesse, previa l'autorizzazione a sensi di legge.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Capo I

Consiglio di amministrazione

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente e da sette consiglieri.

Il presidente e il vicepresidente sono nominati in conformità alle norme legislative vigenti.

Gli altri membri del Consiglio sono nominati:

a) tre dalla Giunta municipale;

b) tre dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste;

c) uno dalla Giunta della provincia di Trieste tra gli agricoltori del territorio in cui opera la Cassa di risparmio di Trieste.

La nomina degli amministratori dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche del territorio in cui opera la Cassa e tra gli esperti in materia di economia e finanza.

La designazione non comporta rappresentanza nel Consiglio di amministrazione della Cassa, degli enti da cui proviene la designazione stessa.

Art. 8.

La nomina dei consiglieri viene fatta tenute presenti le norme e le incompatibilità di legge.

In particolare non possono assumere l'ufficio di consiglieri:

a) coloro che ricoprono una carica o un ufficio negli Istituti di credito operanti nella zona di lavoro della Cassa di risparmio;

b) coloro che hanno liti o vertenze con l'Istituto o gli abbiano causato delle perdite;

c) il coniuge, i parenti e gli affini fra loro sino al terzo grado incluso; il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale, dei dirigenti e dei funzionari; il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso degli impiegati dell'Istituto;

d) coloro che abbiano in corso obbligazioni verso l'Istituto.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti o successivamente alla nomina venissero a trovarsi nei casi d'incompatibilità previsti o dallo statuto o dalle altre disposizioni di legge in vigore saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 9.

Il presidente e il vicepresidente durano in carica cinque anni; gli altri consiglieri quattro anni; la scadenza della carica ha però effetto dal giorno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario entro il quale si sono compiuti rispettivamente il quinquennio e il quadriennio della carica.

In caso di nomina contemporanea di tutti i consiglieri, essi si rinnovano mediante sorteggio in ragione di due all'approvazione del primo bilancio, due all'approvazione del secondo bilancio, due all'approvazione del terzo bilancio e uno all'approvazione del quarto bilancio della nomina.

Il presidente, il vicepresidente e i consiglieri scaduti per sorteggio o per decorrenza del termine possono essere riconfermati.

Gli amministratori scaduti mantengono l'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Gli amministratori nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare prima della scadenza durano in carica per il tempo che rimaneva da compiersi dai consiglieri surrogati.

Art. 10.

Il Consiglio si raduna ordinariamente una volta al mese, si raduna pure quando lo ritenga necessario il presidente o chi ne fa le veci o ne facciano domanda non meno di quattro consiglieri o il Comitato o il Collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno 3 giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo o per telefono, salvo immediata conferma telegrafica.

Le riunioni sono presiedute dal presidente ed in caso di sua assenza dal vicepresidente o dal consigliere più anziano.

Alle riunioni assiste sempre il direttore generale che ha voto consultivo col diritto di far annotare nel verbale le proprie dichiarazioni; egli cura, ordinariamente con l'assistenza di un funzionario, la redazione del verbale che deve essere sottoscritto oltre che da lui, da chi presiede, da uno dei consiglieri presenti e dal funzionario estensore.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, funge da segretario il consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 5 componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel caso di votazioni a scrutinio segreto la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole della sola metà dei presenti si intenderà respinta.

Per la validità delle deliberazioni di cui al punto 7 del successivo art. 12 e per la nomina dei componenti il Comitato, occorre il voto favorevole dei 2/3 degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica.

Art. 12.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e l'organizzazione della Cassa. Spetta al Consiglio di deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

3) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi aggregati;

4) sulla nomina, sul trattamento economico e di quiescenza del direttore generale, del vice direttore generale e degli altri dirigenti;

5) sulle nomine e promozioni, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre sei mesi, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme dei regolamenti e dei contratti collettivi;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato e della Giunta direttiva della sezione autonoma di Credito fondiario;

7) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato ed a altri organi aziendali minori, limiti che devono, comunque, essere circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate dagli anzidetti organi aziendali nei limiti dei poteri delegati, devono essere recate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

8) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive, di sconto e di sorveglianza delle filiali, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei componenti di esse;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori e ai componenti le Commissioni e sulla misura del compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

10) sui conti consuntivi annuali;

11) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

12) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

13) sull'erogazione dei fondi destinati a scopo di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

14) sull'assunzione dei nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

15) sulle formalità per l'emissione di nuovi tipi di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso di interesse, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

16) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa, sugli impieghi, compravendite, transazioni ed in genere su tutte le operazioni e su tutti gli affari eccedenti i limiti di competenza attribuiti al Comitato, alle Commissioni di sorveglianza delle filiali, alle Commissioni consultive e di sconto e al direttore generale;

17) sulle partecipazioni ad Istituti od enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza in conformità al punto 17 dell'art. 44.

Art. 13.

Spetta agli amministratori limitatamente al servizio giornaliero presidenziale e di turno e per l'intervento effettivo alle adunanze del Consiglio, del Comitato e delle altre Commissioni speciali, una medaglia di presenza il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio, con la osservanza delle disposizioni vigenti; spetta pure, se del caso, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia nella stessa giornata.

Capo II

Comitato

Art. 14.

Il Comitato si compone del presidente, del vicepresidente e di due consiglieri nominati trimestralmente dal Consiglio con la maggioranza di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, nonchè del direttore generale. Presiede l'adunanza il presidente o chi ne fa le veci

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su tutto quanto non è strettamente riservato dallo statuto alla competenza del Consiglio entro i limiti dei poteri dallo stesso attribuitigli a mente del punto 7 art. 12;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporre al Consiglio.

Il Comitato è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci quante volte è necessario per il normale svolgimento del lavoro dell'Istituto, ma non meno di una volta per settimana.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno tre componenti e tra questi del presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La convocazione è generalmente fatta in una riunione per l'altra; per la compilazione dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme dell'art. 10.

Capo III

Presidente - Rappresentanza

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa in ogni sua funzione ed in sede giudiziaria.

Egli convoca e presiede il Consiglio, il Comitato e le eventuali Commissione consultive, vigila sull'andamento generale dell'Istituto, consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi iscritti a favore della Cassa quando il credito della stessa sia completamente estinto, prende nei casi di urgenza tutti i provvedimenti necessari sottoponendoli, per la ratifica, all'organo competente nella sua prossima riunione.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vicepresidente e in assenza anche di questi il consigliere più anziano: intendesi per consigliere più anziano colui che fa parte del Consiglio da più lungo tempo; in caso di pari anzianità di nomina, il maggiore di età.

Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o dell'impedimento delle persone che nell'ordine gerarchico lo precedono.

Art. 16.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può conferire determinati poteri di rappresentanza e la firma di determinati atti e documenti ad altri amministratori, al direttore generale e, sentito il direttore generale, ad altri dirigenti, a funzionari e impiegati, secondo le esigenze dei servizi e con le modalità ed i limiti che esso crederà di stabilire. Le relative comunicazioni ai terzi saranno fatte a firma del Presidente.

L'elenco delle persone autorizzate a firmare, con i relativi autografi e con l'indicazione delle facoltà e limitazioni, viene depositato presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste.

Capo IV

Collegio sindacale

Art. 19.

Spetta ai sindaci, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un compenso che verrà fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Capo V

Direttore generale - Personale

Art. 20.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore generale. Egli è coadiuvato da un vicedirettore generale.

Il direttore generale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti; è a capo di tutti gli uffici,

tratta tutti gli affari della Cassa; esegnisce e fa eseguire le deliberazioni degli Organi amministrativi; provvede agli atti cautelari, conservativi ed esecutivi occorrenti a tutela delle ragioni di credito dell'Istituto, informandone il presidente.

Art. 21.

Il direttore generale funge da segretario delle riunioni degli Organi amministrativi, cura la compilazione dei verbali, controfirmandoli.

Nelle sedute del Consiglio d'amministrazione ha voto consultivo con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, ha voto deliberativo nelle riunioni del Comitato e nei Comitati e Commissioni speciali dei quali faccia parte.

Con la sua sola firma riscuote e quietanza legalmente in nome e per conto dell'Istituto presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico. Egli firma la corrispondenza, le note contabili, gli assegni; rilascia quietanza, gira cambiali, assegni e vaglia; in generale firma i documenti della Cassa, compresi anche quelli relativi ai movimenti di fondi presso l'Istituto di emissione e gli altri Istituti di credito.

Opera la compravendita e la permuta dei titoli e provvede all'impiego dei fondi secondo le deliberazioni degli organi amministrativi competenti, ai quali presenta le relative proposte.

Accorda il rinnovo delle operazioni di prestito, quando siano osservate dai prestatari le condizioni poste dall'Organo deliberante all'atto della concessione.

Provvede alle spese ordinarie; studia e propone tutti i provvedimenti idonei a potenziare l'azione dell'Istituto in ordine al raggiungimento delle sue finalità istituzionali ed a perfezionarne la organizzazione; predispone le materie da sottoporre alla deliberazione degli Organi amministrativi competenti.

Presenta al Consiglio la situazione mensile e entro il mese di marzo il rendiconto annuale corredato di una dettagliata relazione illustrativa; fa le proposte per il reparto degli utili netti.

Art. 23.

Il direttore generale non può contrarre debiti con l'Istituto; tale divieto è esteso a tutto il personale della Cassa e dei servizi da questa dipendenti.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio d'amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'Organo di vigilanza.

Ad ogni dipendente è interdetto di compiere operazioni per conto di terzi attraverso l'Istituto; le infrazioni comporteranno le maggiori sanzioni disciplinari previste dal regolamento.

E' tuttavia consentito eccezionalmente ai dipendenti di assumere dei prestiti verso cessione di quota parte dello stipendio ai sensi di legge; potrà anche il Consiglio concedere, con delibera presa caso per caso, mutui con ipoteca di primo grado, volti alla formazione della piccola proprietà edilizia per abitazione personale dei dipendenti, di ammontare non superiore al 75% del valore cauzionale dell'immobile da costruire o da acquistare e in ogni caso per un importo mai eccedente le lire 3 milioni.

Art. 24.

In caso di assenza o di impedimento il direttore generale è sostituito dal vicedirettore generale oppure, in assenza anche di questi, dal dirigente di grado più elevato; in assenza dei dirigenti da un funzionario espressamente delegato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o dell'impedimento delle persone che nell'ordine gerarchico lo precedono.

Art. 25.

L'ordinamento del personale dipendente, i doveri e i diritti di esso, le norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza sono regolati dai contratti collettivi di lavoro e da appositi regolamenti approvati e deliberati dal Consiglio d'amministrazione in conformità alle disposizioni generali che regolano la materia.

A garanzia degli obblighi assunti dalla Cassa verso i propri dipendenti che hanno diritto a pensione è costituito un fondo pensioni il cui patrimonio, che sarà amministrato separatamente, rimane assegnato in ogni caso ai fini per i quali è stato costituito.

TITOLO III

DEPOSITI FRUTTIFERI

Capo I

Depositi a risparmio

Art. 26.

La Cassa riceve in deposito fruttifero qualunque somma purchè non inferiore al minimo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

All'atto del primo versamento la Cassa rilascia un libretto, in cui saranno cronologicamente annotati i versamenti, i prelevamenti e gli interessi maturati.

Per ogni prelevamento è necessaria la presentazione del libretto.

Art. 29.

Non sono ammesse opposizioni al rimborso dei libretti se non nei casi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Art. 32.

Per quanto riguarda i limiti per i rimborsi dei depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio, nonchè il limite massimo dei depositi a piccolo risparmio valgono le condizioni e norme di carattere generale che disciplinano la materia.

Capo II

Depositi a risparmio speciale

Art. 35.

La Cassa emette libretti nominativi di piccolo risparmio speciale a favore delle persone e degli Enti ammessi ad usufruire degli stessi dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 36.

Per quanto concerne la valuta di tali depositi, il limite dei versamenti e dei prelevamenti, nonchè il limite massimo del credito fruttifero per ciascun deposito, la misura dell'interesse che è comunque superiore a quella stabilita per i depositi ordinari e per tutte le altre modalità valgono le norme fissate dal Consiglio di amministrazione in conformità alle disposizioni generali.

Quando risulti che il titolare di un libretto di risparmio speciale abbia cessato di appartenere ad una delle categorie indicate nell'articolo precedente, egli perderà il diritto allo interesse di favore.

Capo III

Perdita dei libretti - Verifica di controllo, prescrizione

Art. 38.

In caso di perdita, smarrimento, distruzione e sottrazione di libretti a risparmio si applicano le disposizioni di legge in materia.

La competenza a stabilire condizioni particolari, eventualmente contro adeguate garanzie, per l'emissione di duplicati di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle anzidette disposizioni di legge, spetta al direttore generale.

Capo IV

Buoni fruttiferi

Art. 41.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa e variabile secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Capo V

Depositi in conto corrente

Art. 42.

La Cassa accetta depositi in conto corrente con le forme e modalità stabilite dalla regolamentazione di settore.

Le scritture relative verranno tenute separate dalle altre categorie di depositi.

TITOLO IV
Impieghi

Art. 43.

Le somme provenienti dai depositi, dal patrimonio e da altre attività della Cassa possono essere impiegate esclusivamente nei modi e nelle forme stabiliti qui di seguito:

1. Depositi in conto corrente presso la Banca d'Italia, altre Casse di risparmio e loro Istituti consorziali, Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale.

2. Acquisto di titoli dello Stato, garantiti dallo Stato ed altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio.

3. Anticipazioni e sovvenzioni anche in forma di conto corrente sopra i titoli di cui al punto 2. L'importo delle anticipazioni non deve oltrepassare i 4/5 del valore di mercato dei titoli costituiti in deposito a garanzia.

La durata non deve eccedere i sei mesi salvo rinnovazione.

Qualora alla scadenza non venga restituita la somma anticipata o quando nel corso dell'operazione il valore di mercato dei titoli depositati a garanzia subisca una diminuzione in modo che l'esposizione non risulti più garantita con lo scarto di cui sopra o con l'eventuale maggiore scarto fissato all'atto della concessione, la Cassa avrà il diritto di vendere i titoli stessi senza intervento giudiziale e col solo ministero di agente di cambio o di pubblico notaio, con la sola formalità di diffidare il debitore ad estinguere il debito o ad integrare la differenza entro cinque giorni dalla data della diffida, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata all'ultimo domicilio dichiarato. Del prezzo ricavato dalla vendita la cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese e depositerà il residuo in un libretto a risparmio a disposizione dell'interessato.

Qualora il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito, la Cassa agirà per il recupero della differenza.

La Cassa si intende esonerata dall'obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

4. Riporti attivi di titoli ammessi per le operazioni di anticipazioni e di largo mercato, con scarti prudenziali sui prezzi di compenso.

5. Anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno emesse da Istituti e magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme da stabilire dal Consiglio d'amministrazione.

6. Prestiti assistiti da cambiali o da chirografi muniti di almeno due firme solvibili o anche di una sola firma ma con garanzia di ipoteca, di pegno o di cessione di crediti verso enti pubblici o di fidejussione. Le cambiali devono di massima portare la scadenza non superiore ai sei mesi, salvo il caso di operazioni speciali per le quali una più lunga scadenza sia acconsentita da norme particolari emanate da organi competenti e valide per le Casse di risparmio; potranno essere rinnovate previa decurtazione; potrà essere consentito il rinnovo senza decurtazione, a giudizio dell'organo amministrativo competente, vagliato caso per caso. Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari: la durata massima non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione di dette cambiali, anche se fossero concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

7. Sconto:

di effetti commerciali con scadenza entro sei mesi e fino a dodici mesi qualora di riferiscano ad acquisti rateali con patto di riservato dominio; comunque nei limiti delle disposizioni e degli accordi vigenti; gli effetti stessi dovranno essere muniti di almeno due firme di notoria moralità e solvibilità;

di cedole di titoli acquistabili dalla Cassa e con scadenza entro i sei mesi, nonchè di titoli della stessa specie estratti e riscuotibili entro i tre mesi;

di tratte con cessione di provvista;

di mandati e di delegazioni messi da pubbliche amministrazioni.

8. Conti correnti assistiti da cambiali o da chirografo munito di almeno due firme solvibili o anche di una sola firma, ma con garanzia di ipoteca, di pegno o di cessione di credito verso enti pubblici o da titoli dei quali al n. 2 o da fidejussione.

9. Prestiti agrari anche in proprio a termini di legge e operazioni di credito a favore di istituzioni agrarie legalmente costituite. Le cambiali relative possono avere la durata di un anno.

10. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio a norma di legge con le garanzie stabilite per gli impiegati dipendenti dallo Stato e con garanzia d'assicurazione sulla vita e contro rischi diversi o con altre equivalenti, che saranno determinate dal Consiglio, per gli impiegati non dipendenti dallo Stato.

11. Mutui e conti correnti garantiti da ipoteca normalmente di primo grado sopra beni immobili sia rustici che urbani situati nella zona in cui opera la Cassa. Nelle operazioni ipotecarie il mutuo concesso, cumulato agli eventuali aggravi preesistenti, non dovrà in nessun caso superare la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia, che devono dare un reddito certo e duraturo. Nel computo del valore cauzionale deve essere esclusa quella quota che è da attribuire ad un immobile in quanto sia destinato a scopi industriali o ad uso pubblico.

Tutte le perizie di stima devono essere redatte o controllate e approvate da un tecnico dell'Istituto. Gli edifici devono essere assicurati contro gli incendi e la caduta del fulmine presso Compagnie di primaria solidità e la relativa polizza sarà vincolata a beneficio della Cassa in caso di sinistro e ad essa consegnata in originale.

I prestiti utilizzabili sotto forma di conto corrente hanno la durata di un anno e possono essere prorogati previa adeguata riduzione del fido di anno in anno in modo che entro il termine di un quinquennio devono essere estinti.

I mutui ipotecari devono essere rimborsati a rate semestrali e la loro durata non può eccedere gli anni dieci, eccezionalmente anni quindici.

12. Mutui e conti correnti garantiti da ipoteca, normalmente di primo grado, sopra navi. Il credito concesso non deve oltrepassare il terzo del valore cauzionale accertato da un tecnico incaricato dall'Istituto, o col suo concorso. Le navi costituite in garanzia devono essere assicurate con polizza di assicurazione contro tutti i rischi presso Compagnie di primaria solidità e le polizze devono essere vincolate a beneficio della Cassa.

Fermo quanto stabilito al quarto comma del punto precedente, per i prestiti utilizzabili in conto corrente, i mutui garantiti da ipoteca navale devono essere estinti entro il termine massimo di tre anni, salvo rinnovo per ulteriori due anni a seguito di nuovo accertamento del valore cauzionale.

13. Mutui e conti correnti a Regioni, Provincie, Comuni, Camere di commercio, industria e agricoltura, Consorzi ed altri Enti legalmente costituiti. Per queste operazioni debbono essere concesse garanzie ipotecarie o delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti; nel secondo caso i mutui chirografari portanno avere durata di anni quindici, eccezionalmente di anni venti.

14. Anticipazioni di cassa e sovvenzioni provvisorie ad Enti, per i quali l'Istituto disimpegna il regolare servizio di cassa, esattoria o tesoreria, garantite da vincolo sulle loro entrate, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto.

15. Acquisti di crediti liquidi ed esigibili verso lo Stato, le Provincie e i Comuni e sconto di annualità dovute dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e di convenzioni; la durata massima di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti.

16. Prestiti su pegno di oggetti preziosi e non preziosi per il tramite di apposita sezione e secondo le norme del titolo VI e del relativo regolamento.

17. Partecipazioni ad Istituti ed Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, che abbiano finalità analoghe o integrative di quelle delle Casse di risparmio, sempre che intervenga l'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

18. Acquisto di beni immobili in tutti i casi e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

19. Operazioni valutarie e finanziamenti in lire e in valuta secondo le norme in vigore.

20. Altri impieghi consentiti alle Casse di risparmio da leggi speciali.

21. Eccezionalmente, quando si tratti di Enti, Società, Ditte o persone di indiscussa e notoria solvibilità, le operazioni di cui ai punti 6, 7 e 8 di questo articolo e all'ultima parte dell'art. 47, punto 9, possono essere assistite da cambiale o da chirografo ad una sola firma. Il limite di fido per le operazioni della specie non potrà superare la somma di lire 40 milioni per lo stesso obbligato, salvo deroga da richiedersi per singoli casi all'organo di vigilanza.

L'ammontare massimo globale che la Cassa può investire in siffatte operazioni non potrà eccedere il 6% delle attività amministrate.

Art. 44.

Nelle seguenti operazioni di impiego devono essere rispettati i limiti massimi a fianco indicati in quote percentuali della somma dei depositi e del patrimonio amministrati dall'Istituto:

1. Per i mutui ipotecari ed i conti correnti garantiti da ipoteca su immobili o su navi: il 15% complessivo;

2. Per i mutui ad Enti pubblici e morali, per le anticipazioni di cassa e di tesoreria tanto ordinarie che straordinarie; per l'acquisto di crediti a media e a lunga scadenza verso lo Stato, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti espressamente autorizzati; per le sovvenzioni sui medesimi e per gli sconti di annualità dello Stato e di Aziende statali; per le cessioni del quinto dello stipendio; per le sovvenzioni concesse con il tramite della sezione di credito su pegno; per le partecipazioni: il 30% globale. Le tre ultime categorie di operazioni non potranno singolarmente eccedere comunque il 5%.

Art. 45.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da rilasciarsi, caso per caso, dall'Organo di vigilanza. Per la determinazione dell'importo dell'anzidetto limite e delle operazioni soggette al limite stesso, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO V

Servizi ed operazioni varie

Art. 47.

La Cassa:

1) riceve depositi di titoli e di valori sia in semplice custodia che in amministrazione;

2) concede in locazione cassette di sicurezza in appositi locali corazzati o in casseforti;

3) assume l'incasso di cedole e di obbligazioni estratte per conto di terzi;

4) assume il servizio di pagamento di imposte, tasse, contributi ed in genere di oneri a carattere periodico per conto dei depositanti e dei correntisti, previa copertura totale;

5) assume servizi di corrispondenza con Istituti di credito dell'Italia e dell'estero, in valuta nazionale e straniera, e assume il servizio di incasso di effetti e documenti per conto degli Istituti stessi e di privati;

6) assume il servizio di emissione e di pagamento, di assegni dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio Italiane, dell'Istituto di emissione e di altri Istituti o Aziende di credito;

7) può assumere il servizio di ricevitoria provinciale, di esattoria e tesoreria ed in genere il servizio di cassa per conto di Enti;

8) può assumere la rappresentanza di Istituti di Credito agrario e fondiario legalmente autorizzati e compiere per loro conto operazioni di credito agrario e fondiario, fornendo, se occorre, la propria fidejussione;

9) può acquistare al coperto e rivendere titoli e valori delle specie ammesse per i suoi impieghi; può acquistare al coperto e vendere per esclusivo conto di terzi titoli e valori di altre specie; può depositare altri propri titoli di cauzione e prestare avalli e fidejussioni per conto di terzi verso adeguate garanzie;

10) può ricevere depositi giudiziali ed in genere assumere la gestione e l'amministrazione di istituzioni e di patrimoni a sensi di legge;

Il Consiglio d'amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative ai servizi e alle operazioni contemplate nel presente titolo, in armonia con le norme in vigore.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57.

Eventuali modificazioni dello statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio e, intesi il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste, proposte per l'approvazione superiore per il tramite del competente Organo di vigilanza.

Il presidente: avv. Guido SEDAR

Il direttore generale: prof. dott. Gino CARDINALI

Visto, *il Ministro per il tesoro:* TAVIANI

(7005)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1961.

Norme per l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario 1961-1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario 1961-1962;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per i filati di produzione nazionale e per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario 1961-1962, salvo quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, mediante abbonamento osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1) Categoria cotonieri:

comprende i produttori di:

filati costituiti da solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o da solo fiocco di canapa oppure da cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero filati costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione L. 2290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione lire 2000 per fuso-anno.

Il fiocco di fibra artificiale o sintetica da adoperare per la fabbricazione dei filati prodotti dalla categoria cotonieri ha di regola una lunghezza non superiore a 45 m/m. Epperò, qualora la lunghezza del fiocco adoperato superi i 70 m/m, i filati stessi per essere ammessi, in caso di esportazione, alla restituzione della imposta debbono misurare meno di 55.000 metri per chilogrammo.

Per la categoria cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

2) Categoria canapieri-linieri:

comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa, di lino, di ramiè, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra e di gelsolino ed i filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento						
	fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno . . .	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno . . .	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno . . .	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 890 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 890 metri per chilogrammo le misure unitarie d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

Per questa categoria le misure unitarie d'imposta sono calcolate al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) Categoria jutieri:

comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

4) Categoria lanieri:

comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi « sistema laniero »:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche, o con rigenerati di lino, o di canapa, o di juta o in mista anche con cotone sodo, anelli o stoppini di cotone, o fiocco di fibra artificiale o sintetica, oppure costituiti da solo cascame o rigenerato di fibra artificiale o sintetica e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10 %, misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 787 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 720 per fuso-anno;

II) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.050 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 920 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 840 per fuso-anno;

III) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti non più di 24.000 metri per chilogrammo, prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.216 per fuso-anno;

IV) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.408 per fuso-anno.

Le misure unitarie d'imposta stabilite rispettivamente per i filati cardati di cui ai precedenti commi I), II), III) e IV) sono applicabili soltanto nel caso in cui tali filati siano prodotti con filatoi alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo ed i filatoi stessi risultino installati in fabbriche che non dispongano di banchi di stiro.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come ai precedenti commi I), II), III) e IV) prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuo di abbona-

mento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

b) filati cardati « sistema laniero »:

I) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica da solo o in mista intima con cascami di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 962 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 880 per fuso-anno;

II) costituiti da materie prime come al precedente comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.408 per fuso-anno.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come alla precedente lettera *b*) prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuo di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

c) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata, oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale o sintetica o con altre fibre (cascami, rigenerate) prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 2.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 1.600 per fuso-anno.

Ai fini dell'applicazione delle misure unitarie d'imposta di cui alla lettera *c*-I), gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione accerteranno mediante controllo diretto ovvero con prelevamento saltuario di campioni da spedire per l'analisi ai competenti Laboratori chimici delle dogane, che la quantità di lana (vergine, cascame) contenuta nelle miste dei filati cardati di cui alla predetta lettera *c*-I) non superi il limite del 35 %.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine o cascame) superiore al 35 % prodotti con i filatoi indicati al comma *c*-I) vanno tassati con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta di cui alla successiva lettera *d*-I);

II) da materie prime come alla suindicata lettera *c*-I) prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 5.170 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 4.524 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 4.136 per fuso-anno;

d) filati cardati costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata o con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 2.590 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 2.266 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 2.072 per fuso-anno;

II) da materie prime come alla suindicata lettera *d*-I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 4.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 3.675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 3.360 per fuso-anno;

e) filati cardati contenenti non meno del 50% di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale o sintetica prodotti con l'impiego di filatoi intermittenti o di filatoi continui diversi dai ring esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.600 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50% di pelo di capra si applicano le misure unitarie d'imposta previste alla precedente lettera *d*-I);

f) filati cardati costituiti da cascame di fibra artificiale in mista intima con capelli umani in quantità non inferiore al 15%, ma non superiore al 50%:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 770 per fuso-anno.

Per le fabbriche di filati cardati nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida, le aliquote stabilite al n. 4), lettera *d*-I), del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10% quando il numero complessivo dei fusi installati in fabbrica non sia superiore a 800 e del 5% quando sia superiore a 800.

Beta) filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.280 per fuso-anno;

b) prodotti con filatoi « ring » sistema francese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7.437 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.800 per fuso-anno;

c) prodotti con filatoi « ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.120 per fuso-anno;

d) prodotti con filatoi « a campana » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.160 per fuso-anno;

e) prodotti con filatoi « ad aletta » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.920 per fuso-anno;

f) filati pettinati costituiti di lana vergine da sola o in mista intima con cotone o fiocco di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi normalmente impiegati per la produzione di filati di cotone:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 7.100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.212 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.680 per fuso-anno;

g) filati pettinati costituiti di fiocco di fibra acrilica da solo o in mista intima con altre fibre sintetiche o artificiali, misuranti meno di 55.000 metri per chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.235 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.830 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.588 per fuso-anno;

h) filati pettinati contenenti non meno del 30% di « peli grossolani » in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale o sintetica:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 30% di peli grossolani si applicano le misure unitarie d'imposta previste alla precedente lettera *c*) per i filati pettinati prodotti con filatoi « ring » sistema inglese.

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

Tale restituzione per i filati cardati compresi al n. 4) lettera *a*) commi I) e III), lettera *b*) e lettera *f*); nonchè per i filati pettinati lettera *g*) va effettuata con le aliquote d'imposta previste per i filati di fiocco di fibra artificiale di cui all'art. 1, paragrafo II) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

Per i filati cardati compresi al n. 4) lettera *a*) commi II) e IV), tale restituzione va effettuata con le aliquote previste per i filati di cotone, di cui all'art. 1, paragrafo I) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

5) Categoria filandieri di seta:

comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella con un numero di capi superiore a 16, L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi, per giorno di otto ore lavorative;

bacinelle per filati di doppio fino a due capi, L. 88 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per filati di doppio oltre due capi, munite di dispositivo per la ricerca automatica del capobava, L. 38 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative;

bacinelle per la trattura automatica della seta (tipo giapponese), L. 5 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

6) Categoria filatori di cascami di seta:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza da 70 m/m o più, da solo o in mista intima con cascami di seta, misuranti non meno di 55.000 metri per chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

7) Categorie di filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 30.690;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 162.010.

I filatori delle sopra cennate categorie, in caso di esportazione, hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti previsti alle lettere *d*), *e*) e *f*) del successivo art. 26 ed esportati all'estero fino alle date rispettivamente indicate nelle stesse lettere.

8) Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 10.930.

9) Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza:

per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 62.180.

10) Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e crini ed i filatoi lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre poliammidiche:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1959-30 giugno 1960, è risultata:

I) non superiore a Kg. 5.000 ed avente un titolo medio compreso tra 93 e 97 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, lire 342.010;

II) superiore a Kg. 5.000, ma non a Kg. 5.470 ed avente un titolo medio compreso tra 32 e 36 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.762.320;

III) superiore a Kg. 5.470, ma non a Kg. 6.500 ed avente un titolo medio compreso tra 28 e 32 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 691.700;

IV) superiore a Kg. 6.500, ma non a Kg. 7.000 ed avente un titolo medio compreso tra 73 e 77 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 833.540;

V) superiore a Kg. 7.000, ma non a Kg. 15.000 ed avente un titolo medio compreso tra 27 e 42 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.762.320;

VI) superiore a Kg. 15.000, ma non a chilogrammi 16.500 ed avente un titolo medio compreso tra 237 e 241 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 4.129.425;

VII) superiore a Kg. 16.500, ma non a chilogrammi 28.000 ed avente un titolo medio compreso tra 57 e 61 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.762.320;

VIII) superiore a Kg. 28.000, ma non a chilogrammi 32.000 ed avente un titolo medio compreso tra 278 e 282 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 6.993.260;

IX) superiore a Kg. 32.000, ma non a chilogrammi 46.000 ed avente un titolo medio compreso tra 188 e 400 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.762.320;

X) superiore a Kg. 46.000 ed avente un titolo medio compreso tra 1.200 e 1.300 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, lire 4.069.485;

b) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza:

per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 2.157.020;

c) filati di fibre poliviniliche:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1959-30 giugno 1960 è risultata:

I) non superiore a Kg. 10.000 ed avente titolo medio compreso tra 100 e 110 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 216.810;

II) superiore a Kg. 10.000, ma non a chilogrammi 20.000 ed avente titolo medio compreso tra 1.200 e 1.450 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 696.790;

III) superiore a Kg. 20.000, ma non a chilogrammi 25.000 ed avente titolo medio compreso tra 550 e 580 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 819.525;

IV) superiore a Kg. 25.000, ma non a chilogrammi 26.700 ed avente titolo medio compreso tra 600 e 630 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 198.175;

V) superiore a Kg. 26.700, ma non a Kg. 27.000 ed avente titolo medio compreso tra 550 e 580 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 258.495;

VI) superiore a Kg. 27.000, ma non a chilogrammi 28.000 ed avente titolo medio compreso tra 530 e 560 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 183.035;

VII) superiore a Kg. 28.000, ma non a chilogrammi 30.000 ed avente titolo medio compreso tra 640 e 670 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.436.180;

VIII) superiore a Kg. 30.000, ma non a chilogrammi 38.000 ed avente titolo medio compreso tra 670 e 700 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 883.955;

IX) superiore a Kg. 38.000, ma non a chilogrammi 39.500 ed avente titolo medio compreso tra 1.100 e 1.400 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.833.390;

X) superiore a Kg. 39.500, ma non a Kg. 40.000 ed avente titolo medio compreso tra 1.300 e 1.550 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 2.082.545;

XI) superiore a Kg. 40.000, ma non a chilogrammi 50.000 ed avente titolo medio compreso tra 465 e 495 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 2.192.385;

XII) oltre Kg. 50.000 ed avente titolo medio compreso tra 1.450 e 1.600 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 2.781.580;

d) filati di fibre poliestere, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 2.955.930;

e) filati di fibre polietileniche:

I) stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera anno accertata per il periodo 1° luglio 1959-30 giugno 1960 è risultata non superiore a Kg. 6.000 ed avente un titolo medio non superiore a 500 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 254.145;

II) stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1959-30 giugno 1960, è risultata superiore a Kg. 6.000 ed aven-

te un titolo medio superiore a 500 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.285.920.

L'imposta di cui ai commi I) e II) è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a otto ore per giornata e a 285 giorni nell'anno;

f) filati di fibre di polistirolo, per ogni filiera in attività per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 224.995.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a 10 ore per giornata e a 285 giorni nell'anno.

11) Categoria produttori di filati di vetro:

a) filati di vetro a filamento continuo, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, lire 2.671.220;

b) filati di vetro a filamento discontinuo:

I) prodotti in stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per estrusione della massa di vetro fuso attraverso i fori della filiera, per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua durante tutto l'anno, L. 570.275;

II) prodotti in stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per fusione di bacchette di vetro, per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua durante tutto l'anno, lire 519.695.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie di cui ai pagrafi 7), 8), 9), 10) e 11) calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli Uffici nel periodo 1° luglio 1959-30 giugno 1960, sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

Le categorie di cui ai paragrafi 8), 9), 10) e 11) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

12) Categoria filatori a mano di canapa:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 890 metri, ottenuti da filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati perchè la relativa misura unitaria è calcolata al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta, per il calcolo dei canoni annuali di abbonamento, fissate al precedente art. 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascami di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale o sintetica.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie d'imposta stabilite per i filati indicati alla precedente lettera *a*).

Le inattività dovute alle ferie ed alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio della inattività, di cui al precedente comma, non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi, sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta.

Qualora dette lavorazioni vengano eseguite con numero di filatoi oppure con orario di lavorazione diversi da quelli convenzionati, le lavorazioni stesse dovranno essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate;

b) ad un filiera in attività continua durante tutto l'anno di 365 giorni per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati di lanasel, lanalux e simili) alla viscosa, all'acetato, al cuprammonio, alla viscosa ad alta resistenza, e per i filati di fibre poliammidiche, poliviniliche, poliestere e poliammidiche ad alta resistenza;

c) ad un filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polietileniche;

d) ad un filiera in attività per dieci ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polistiroliche;

e) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di vetro a filamento sia continuo che discontinuo prodotti negli stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per estrusione della massa fusa di vetro attraverso i fori delle filiere;

f) ad una macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato di fibra discontinua di vetro in attività continua durante tutto l'anno negli stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per fusione di bacchette di vetro;

g) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle per filati di doppio e quelle automatiche per la trattura della seta;

h) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione nel numero dei giorni lavorativi dell'anno, come sopra calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuto presente per operare i conguagli d'imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente ha la durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezz'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezza per turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la mag-

giore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettive di turno.

Le fabbriche che intendano prolungare il normale turno di sette ore e mezza effettive di lavoro, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere l'imposta, afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettive compiute, con l'applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura, per un periodo di almeno sei giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato è consentita una proporzionale riduzione del canone. E però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e per il terzo turno la misura unitaria di imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengano compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuna riduzione di canone compete alla ditta, la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante, che denunci di voler sopprimere per sistema di lavorazione ridotto uno qualsiasi dei tre turni, è pure sempre tenuto a pagare la imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione. Similmente, nel caso di lavorazione su due turni, qualora il fabbricante denunci di volerne sopprimere uno qualsiasi, la liquidazione dell'imposta sarà effettuata con l'applicazione della misura unitaria prevista per il primo turno di lavorazione.

Qualsiasi altra modificazione agli elementi presi a base per la stipulazione della convenzione di abbonamento, che importi un nuovo sistema di lavorazione, non contemplato nel presente decreto e che comunque dia luogo a variazione di canone, deve essere preventivamente denunciata dalla ditta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il sistema di lavorazione che deriva dalla suindicata variazione deve essere osservato dalla ditta, ai fini della diminuzione dell'imposta, per il periodo minimo di sei giorno lavorativi consecutivi.

Non interrompe il periodo di sei giorni lavorativi consecutivi previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 9, 11, 12 e 14, l'inattività totale o parziale della fabbrica o di un suo reparto omogeneo di filatura dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante e denunciata nei modi prescritti, purchè il sistema o il genere di lavorazione intrapreso venga in complesso attuato per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per fruire delle concessioni.

Art. 6.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiera funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti sarà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera installati e funzionanti e per il periodo di effettiva lavorazione.

Quando il sistema di lavorazione di cui al precedente primo comma abbia una durata non inferiore a 24 giorni lavorativi consecutivi, la lavorazione stessa può essere assoggettata a vigilanza saltuaria purchè i filatoi o le macchine da filiera dichiarati inattivi nei differenti turni siano raggruppati in un'unica sala e le macchine stesse siano contraddistinte con l'apposizione di apposito cartello indicatore, opportunamente colorato, recante il numero distintivo della macchina.

Detti cartelli stabilmente fissati ai filatoi ed opportunamente suggellati dal funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, devono essere posti in maniera tale che le macchine da filiera ed i filatoi inattivi nei singoli turni possano essere immediatamente identificati da qualsiasi punto della sala di filatura.

Le spese per tale vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario 1961-62 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 giugno 1960.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine di filiera, rispetto a quelli denunciati a termine dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947 e convenzionati, i fabbricanti debbono farne preventiva comunicazione al competente Ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia di cui all'art. 4 del sopraindicato

decreto ministeriale e che comunque comporti un aumento d'imposta, deve essere preventivamente comunicato a mezzo telegrafo al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denucia di cui al precedente art. 7 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione è valida per l'annata a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

I canoni di abbonamento stabiliti dal decreto ministeriale 4 giugno 1960 restano in vigore sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto col quale si stabiliscono le nuove misure unitarie d'imposta in base alle quali sono da calcolare i canoni annuali di abbonamento valevoli per il periodo intercorrente tra la detta data e la fine dell'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad un altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che comporti variazioni nelle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi, nonchè il numero e la matricola dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e detemina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Nel caso che il nuovo genere di lavorazione comporti l'applicazione di misure unitarie d'imposta più basse di quelle adottate in convenzione, e non venga osservato il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuno scarico d'imposta sarà concesso alla ditta. Nel caso invece che il genere di lavorazione comporti l'adozione di misure unitarie d'imposta più elevate e la lavorazione non sia attuata per il periodo minimo di cui sopra, la liquidazione del canone sarà effettuata con l'applicazione di tali maggiori misure d'imposta e per l'intero periodo di sei giorni.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 10.

Le ditte, le quali, per esigenze della propria industria abbiano necessità di preparare, in via sperimentale, campioni di particolari tipi di filati utilizzando anche una parte dei fusi montati sul filatoio, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la lavorazione sperimentale che si intende effettuare nonchè la sua presunta durata, che potrà, nel caso, essere inferiore a sei giorni lavorativi previsti dal precedente art. 9.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte che abbiano la necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare detta lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale debbono indicare: la matricola dei filatoi impiegati in tale lavorazione, il numero dei fusi da mantenere attivi e quelli inattivi su ciascun filatoio nonchè la presunta durata della lavorazione la quale, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'ufficio, ricevuta la denuncia, dispone la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione d'imposta a carico del fabbricante interessato.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 12.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, abbiano necessità di ridurre il numero delle filiere funzionanti su una o più macchine, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la particolare lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale debbono indicare: la matricola delle macchine impiegate in tale lavorazione, il numero delle filiere da mantenere attive e quelle inattive su ciascuna macchina nonchè la presunta durata della lavorazione la quale, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per la rimozione delle filiere dichiarate inattive, suggella le macchine in modo da impedire l'eventuale montaggio di altre filiere in sostituzione di quelle smontate e determina le variazioni da apportare, in dipendenza della particolare lavorazione, alle rate di canone precedentemente stabilite.

Il reparto in cui si effettuano le lavorazioni di cui sopra sarà sottoposto a saltuari controlli da parte del personale di finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso che la ditta, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione, dichiari di tenere inattive una o più macchine da filiera diverse da quelle comprese nella denuncia di cui al precedente secondo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 13.

Qualora la particolare lavorazione intrapresa a termini del precedente art. 12 venga successivamente modificata, su una determinata macchina, prima ancora che sia trascorso il prescritto periodo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per le lavorazioni effettuate su detta macchina in tale periodo va eseguita in base al numero massimo di filiere denunciate funzionanti per la macchina stessa e per l'intero periodo di sei giorni, calcolato a decorrere dalla data di inizio della lavorazione come sopra intrapresa e modificata.

Art. 14.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendono attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavoro ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale devono essere specificati la matricola e il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la presunta durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala o delimitati in modo da rendere più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto. Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Nel caso che durante tale periodo la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 15.

Qualora in opifici di filatura delle categorie: cotonieri, jutieri, lanieri o di filatori di pettinato di fiocco di fibra artificiale o sintetica, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filato — ovvero con aspatrici o ritorcitrici opportunamente adattate o con altre macchine speciali diverse dai normali filatoi, il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della Finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitaivo ed il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con l'applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare al competente Ufficio tecnico nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la lavorazione di detti filati nonchè delle aspatrici, ritorcitrici o altre macchine opportunamente adattate;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo ed il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 10.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.750 per fuso-anno:

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.000 per fuso-anno.

Art. 16.

La convenzione, prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Qualora nel corso dell'annata di abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo delle misure unitarie d'imposta contemplate nel presente decreto le relative misure saranno stabilite, dal Ministero delle finanze, previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 17.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta al precedente art. 7, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio tecnico competente sulla base dei dati aventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Mini-

stero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 18.

Per i fabbricanti di filati di lana considerati artigiani, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, quando producono filati di lana di cui al punto V) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, misuranti per ogni chilogrammo non più di 20.000 metri, l'accertamento della produzione, agli effetti della liquidazione della imposta, deve essere effettuato mediante l'installazione di appositi contatori.

A tal uopo i fabbricanti debbono, almeno venti giorni prima dell'inizio della lavorazione, presentare denunzia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale debbono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il numero, il tipo e le caratteristiche di ciascun filatoio;

b) la qualità della materia prima adoperata nonchè la misura in metri per ogni chilogrammo di filato da ottenere;

c) la descrizione del funzionamento del contatore da installare su ciascun filatoio, corredata dal relativo disegno illustrativo.

I fabbricanti di filati di lana di cui al primo comma dell'art. 7 del decreto legge 7 ottobre 1961, n. 1029, che esercitano l'attività alla data di entrata in vigore di detto decreto debbono, entro il termine di quattro mesi dalla data stessa, chiedere al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione l'installazione dei contatori.

Nei successivi otto mesi gli Uffici tecnici provvederanno agli adempimenti di cui al penultimo comma del citato art. 7, dando a ciascun fabbricante opportune disposizioni per l'installazione dei contatori stessi.

Art. 19.

Ricevuta la denunzia di cui al precedente art. 18, ovvero la richiesta di cui al terzo comma dello stesso articolo, l'Ufficio tecnico dispone per i necessari controlli nonchè per il collaudo dei contatori ed autorizza l'installazione di quelli riconosciuti idonei all'uso, osservate le modalità di cui al successivo comma.

Il contatore deve essere applicato direttamente sull'albero di alimentazione ai fusi dei filatoi degli stoppini provenienti dal divisore e montato in posizione tale da garantire la completa ed esatta registrazione della produzione dei filati, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

Nel caso di filatoi ring con fusi disposti su due fronti, con moto indipendente, il contatore dovrà essere applicato su ciascuno dei due fronti.

I contatori debbono essere forniti dalle ditte interessate ed installati a cura e spese delle ditte stesse.

Art. 20.

Per ciascun contatore installato l'Ufficio tecnico procede — in contraddittorio col fabbricante — alla taratura del congegno, tenuti presenti il tipo e le caratteristiche del filatoio sul quale il misuratore è montato e determina, attraverso diretti esperimenti di lavorazione, oppure mediante l'applicazione delle apposite formule indicate al successivo art. 21, l'imposta I_u, corrispondente ad una unità segnata dal contatore.

Le operazioni di controllo e di collaudo nonchè quelle relative all'applicazione, al suggellamento ed alla taratura di ciascun contatore debbono essere effettuate sotto la continua assistenza di un ingegnere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Delle predette operazioni deve essere redatto apposito verbale controfirmato dalla ditta interessata.

Art. 21.

Nel caso che la filatura della lana venga effettuata con l'impiego di filatoi ring l'imposta corrispondente ad ogni unità segnata dal contatore può essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I_u = 0{,}0055\, n \times c \times f$$

dove:

n = numero dei giri dell'albero di alimentazione per ogni unità del misuratore;

c = circonferenza (espressa in metri) dell'albero di alimentazione del filatoio;

f = numero dei fusi attivi del filatoio.

Qualora, invece, la filatura venga eseguita con impiego di filatoi selfacting occorre tenere conto dello stiro (S). In tal caso la formula di cui al precedente comma diventa:

$$I_u = 0{,}0055\, n \times c \times f \frac{W}{W - S}$$

dove W rappresenta la lunghezza della corsa del carro portafusi e S il valore dello stiro il quale, in rapporto al tipo dei filatoio, alla specie della lavorazione ed alla materia prima impiegata può variare entro i seguenti limiti:

per i filatoi semiautomatici con fusiera rigida
S = m 0,15 ÷ 0,25;

per i filatoi automatici con fusiera rigida e semirigida
S = m. 0,20 ÷ 0,35;

per i filatoi automatici con fusiera elastica
S = m. 0,40 ÷ 0,70.

Art. 22.

Quando l'accertamento della produzione dei filati di lana di cui al precedente art. 18 venga effettuato col sistema del contatore, il fabbricante, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, distintamente per ciascun filatoio, apposita dichiarazione mensile di lavoro nella quale deve essere indicato:

1) le generalità del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il periodo della lavorazione;

2) la qualità della materia prima da lavorare;

3) la quantità dei filati da ottenere distintamente per titolo;

4) i titoli dei filati da produrre;

5) il tipo del filatoio nonchè il numero distintivo del contatore ad esso applicato;

6) il numero dei fusi installati;

7) il numero dei fusi attivi;

8) gli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta da allegare alla dichiarazione di lavoro;

9) il numero delle unità del contatore corrispondenti alla imposta pagata;

10) il numero delle unità eventualmente residuate dalla precedente dichiarazione perchè non utilizzate.

Art. 23.

Al termine di ciascuna giornata lavorativa indicata nella dichiarazione di lavoro, di cui al precedente articolo 22, il fabbricante deve registrare su apposito cartellino di cui ciascun filatoio deve essere munito, il numero delle unità segnate giornalmente dal misuratore.

L'Ufficio tecnico disporrà per le necessarie verifiche nelle fabbriche, e, mediante saltuari controlli, dovrà assicurarsi del normale funzionamento dei contatori e delle regolari registrazioni delle relative letture. Effettuerà, inoltre, periodici prelevamenti di campioni allo scopo di accertare che i titoli dei filati prodotti siano compresi entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18.

Art. 24.

Qualora si verifichino guasti nel contatore oppure imperfezioni nel suo funzionamento, il fabbricante deve farne immediata denuncia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sospendere contemporaneamente la lavorazione, annotando sul cartellino applicato al filatoio l'orario in cui la sospensione si è verificata, nonchè la presumibile causa del guasto e la lettura del contatore al momento dell'arresto.

Art. 25.

I fabbricanti di monofilamenti di fibra artificiale o sintetica che alla data della entrata in vigore del presente decreto effettuano il taglio di detti monofilamenti in spezzoni della lunghezza non superiore a 60 centimetri, per poter fruire dell'esenzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, debbono entro quindici giorni dalla predetta data presentare denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

b) la specie della fibra costituente il filato, distintamente per titolo, da sottoporre al taglio;

c) il processo di lavorazione seguito per la produzione di detti filati nonchè il procedimento attuato per ridurre in spezzoni i filati stessi;

d) gli impieghi a cui sono destinati i filati tagliati in spezzoni.

Analoga denuncia deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio della particolare lavorazione, dai fabbricanti che, nel corso dell'annata dell'abbonamento, intendano effettuare il taglio dei predetti monofilamenti al fine di fruire della cennata agevolezza.

Un esemplare di dette denuncie, per le ditte che assolvono l'imposta col sistema dell'abbonamento, deve essere trasmesso al Ministero delle finanze al fine di stabilire annualmente sulla base degli elementi tecnici di produzione in possesso dell'Amministrazione, il coefficiente da applicare nei confronti di ciascuna di tali ditte per la determinazione dell'ammontare della imposta da scaricare per il filato tagliato.

L'imposta complessiva da scaricare nel corso della annata dell'abbonamento non può, in ogni caso, essere superiore a quella dovuta da ciascuna ditta in base all'abbonamento stesso.

Effettuate le operazioni di scarico dell'imposta i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dell'esonero accordato.

Art. 26.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e relativi manufatti esportati all'estero, sarà effettuata, nei casi in cui è ammessa, con l'applicazione delle vigenti aliquote d'imposta fino alle date appresso indicate e sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, salvo quanto disposto dall'art. 10 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, per i filati, manufatti e confezioni contemplate nello stesso articolo:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di fibra artificiale o sintetica, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale o sintetica, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana in quantità superiore al 10 % in mista intima con altre fibre rigenerate o non, esportati all'estero fino all'8 agosto 1962;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi e imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 28 agosto 1962);

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 28 settembre 1962;

d) per i filati di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo esportati all'estero fino al 14 agosto 1962;

e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 28 agosto 1962;

f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 28 settembre 1962.

Art. 27.

Per i filandieri di seta o di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzione di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua superiore a L. 800.000 o che, avendo una produzione inferiore, chiedano di corrispondere l'imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilite dall'art. 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 7, detti fabbricanti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione,

almeno tre giorni prima dell'inizio della lavorazione di ciascun mese, una dichiarazione, in doppio esemplare, nella quale deve essere indicato:

dagli esercenti delle filande di seta:

a) il numero ed il tipo delle bacinelle con la indicazione dei rispettivi capi;

b) il quantitativo di filati da produrre giornalmente per ciascuna bacinella, con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera dei filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarato;

dagli esercenti filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 890 metri per chilogrammo:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato, nonchè gli altri dati ed elementi indicati alle precedenti lettere *b*), c) e *d*).

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

Ove il filandiere di seta o di bozzoli doppi intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro principale, per produrre un quantitativo di filati maggiore di quello in essa indicato, deve, almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichiarazione di lavoro suppletiva per la produzione eccedente quella già dichiarata, corredata della quietanza di Tesoreria comprovante il versamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 28.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati e ai macchinari adibiti alla produzione di filati e che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche ovvero prelevare campioni, rilevare dati relativi alla produttività unitaria dei filatoi e delle macchine da filiera installati nelle fabbriche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 29.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente le denuncie previste dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, modificato dall'art. 5 del decreto legge 7 ottobre 1961, n. 1029, nonchè quelle previste dall'art. 3, lettera *a*) comma quinto e dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui ai precedenti articoli 22 e 27, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Chiunque nei casi indicati dal precedente art. 24 ometta o ritardi di denunciare i guasti o di sospendere la lavorazione incorre nelle sazioni stabilite dall'art. 26 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 30.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1961
Registro n. 44 *Finanze, foglio n.* 201. — BENNATI

(7017)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1961.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana dell'Agro romano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Roma - Borgata Finocchio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana dell'Agro romano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Roma - Borgata Finocchio, ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana dell'Agro romano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Roma - Borgata Finocchio, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(7138)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazioni di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 51-NA, della ditta Maiorano Alfredo fu Simone, già esercente un laboratorio di oreficeria in Napoli, via Portacarrese a Montecalvario n. 94.

(6855)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 28-VE, della ditta Tagliarolo Mario, già esercente un laboratorio di oreficeria in Venezia, San Marco 4827.

(6856)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Corsi per la formazione di insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali industriali e femminili con annesse borse di studio per i partecipanti.

Con provvedimento ministeriale del 14 ottobre 1960 sono istituiti, per l'anno scolastico 1961-62, i seguenti corsi che si svolgeranno nel semestre dal 10 gennaio al 10 luglio 1962 presso le istituzioni scolastiche a fianco di ciascuno indicate:

a) per la preparazione di insegnanti tecnico-pratici nelle scuole per l'industria elettrica negli istituti professionali: Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Settembrini » di Milano;

b) per la preparazione di insegnanti tecnico-pratici nelle scuole per l'industria elettrica negli istituti professionali: Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Marconi » di Bari;

c) per la preparazione di insegnanti tecnico-pratici nelle scuole per le industrie meccaniche degli istituti professionali: Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Correnti » di Milano;

d) per la preparazione di insegnanti tecnico-pratici per l'officina macchine utensili negli istituti tecnici industriali: Istituto tecnico industriale « Feltrinelli » di Milano;

e) per la preparazione di insegnanti tecnico-pratici per l'officina elettromeccanica negli istituti tecnici industriali: Istituto tecnico industriale di Livorno;

f) per la preparazione di insegnanti tecnico-pratici addetti all'ufficio tecnico di istituto tecnico industriale: Scuola di magistero tecnico di Pisa;

g) per la preparazione di insegnanti tecnico-pratici coadiutori addetti al laboratorio chimico di istituti tecnici industriali: Istituto tecnico industriale « Molinari » di Milano;

h) per la preparazione di insegnanti tecnico-pratici coadiutori addetti al laboratorio di misure elettriche di istituti tecnici industriali; Istituto tecnico industriale di Livorno;

i) per la preparazione di insegnanti tecnico-pratiche di economia domestica negli istituti tecnici femminili e negli istituti professionali femminili: Istituto tecnico femminile « Maria Pia » di Roma;

l) per la preparazione di insegnanti tecnico-pratiche di lavori femminili negli istituti tecnici femminili e negli istituti professionali femminili: Istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia » di Roma.

Sono ammessi a partecipare ai suddetti corsi coloro che non abbiano superato l'età di 26 anni alla data dal 1° ottobre 1961; siano in possesso del titolo di studio che a norma delle vigenti disposizioni dia adito al concorso per l'assunzione in ruolo nel posto corrispondente rispettivamente agli insegnamenti sopra elencati (regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840 e decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277) e siano cittadini italiani.

La domanda di ammissione ai corsi, redatta in carta legale e corredata del diploma, in originale o in copia notarile, di abilitazione tecnica industriale o femminile nonchè di tutti i titoli che si desidera vengano presi in esame, deve essere presentata a questo Ministero - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I, entro e non oltre il 30 novembre 1961. In tale domanda gli aspiranti oltre ad indicare, secondo un ordine di preferenza, il corso che desiderano frequentare e la sede prescelta, debbono dichiarare: 1) la data e il luogo di nascita; 2) il possesso della cittadinanza italiana; 3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 4) le eventuali condanne penali riportate; 5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario del Comune di residenza del candidato.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato o che non siano documentate nei modi sopra specificati entro il termine stesso.

Agli allievi che superano gli esami finali verrà rilasciato un « attestato » di profitto valutabile nei casi e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni.

Nessuna tassa o contributo è richiesto per la frequenza.

Gli allievi, inoltre, potranno beneficiare di una borsa di studio dell'ammontare di L. 75.000 mensili, ridotta di un quarto a coloro che abbiano la residenza nella località sede del corso.

A tale scopo viene disposta l'istituzione di n. 20 borse di studio per ogni corso, ciascuna dell'importo indicato.

La Commissione giudicatrice per l'assegnazione di dette borse, che verrà costituita con successivo provvedimento ministeriale, compilerà, sulla base di criteri prestabiliti e previo esame delle documentazioni allegate alle domande di ammissione al corso, la graduatoria dei vincitori da sottoporre all'approvazione del Ministro con una relazione in merito.

Non sono ammessi al godimento della borsa i candidati che svolgono attività retribuita.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse in qualsiasi momento, qualora essi non frequentino con assiduità e con profitto i corsi.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di assumere informazioni con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta morale e civile del candidato ai fini di una eventuale esclusione dal concorso.

Al pagamento delle borse, che verrà effettuato a rate mensili posticipate, ed alle altre spese inerenti allo svolgimento dei corsi provvederanno le singole istituzioni scolastiche sedi dei corsi stessi salvo rimborso da parte di questo Ministero per il tramite del Consorzio provinciale per la istruzione tecnica competente per territorio.

(6994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5% di scadenza 1° gennaio 1970

Si rende noto che il giorno 27 novembre 1961, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 1ª/1970 alla 15ª/1970) dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° gennaio 1970, emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197, e decreto ministeriale 23 dicembre 1960.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 25 ottobre 1961

Il direttore generale: GRECO

(7010)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 2 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,64	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	602,15	601 —	601 —	600,45	600 —	600,80	600,60	600,80	600,75	600,75
Fr. Sv.	143,57	143,63	143,64	143,6275	143,62	143,58	143,67	143,60	143,59	143,65
Kr. D.	90,16	90,15	90,10	90,14	90,20	90,16	90,13	95,15	90,16	90,15
Kr. N.	87,20	87,20	87,18	87,16	87,15	87,21	87,17	87,20	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,07	120,07	120,08	120,08	120,05	120,15	120,09	120,10	120,15	120,15
Fol.	172,32	172,43	172,47	172,45	172,35	172,62	172,46	172,60	172,65	172,60
Fr. B.	12,46	12,47	12,47125	12,47125	12,465	12,47	12,47	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,14	126,24	126,2625	126,27	126,30	126,27	126,245	126,25	126,28	126,28
Lst.	1747,30	1745,60	1745,40	1745,80	1745 —	1746,62	1745,70	1746,85	1746,75	1745,60
Dm. occ.	155,14	155,24	155,25	155,26	155,23	155,26	155,27	155,20	155,25	155,25
Scell. Austr.	24,02	24,03	24,03	24,03	24 —	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03
Escudo Port.	21,78	21,78	21,75	21,78	21,70	21,78	21,77	21,79	21,80	21,70

Media dei titoli del 2 novembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	85 —
Id. 3,50 % 1902	85 —
Id. 5 % 1935	105,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,775
Id. 5 % 1936	101,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,575
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,425
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	102,55
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	102,55
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	600,525
1 Franco svizzero	143,649
1 Corona danese	90,135
1 Corona norvegese	87,165
1 Corona svedese	120,08
1 Fiorino olandese	172,455
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,257
1 Lira sterlina	1745,75
1 Marco germanico	155,265
1 Scellino austriaco	24,03
1 Escudo Port.	21,775

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 ottobre 1961, i poteri conferiti all'avv. Gregorio Vitale, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 15 ottobre 1961 al 15 aprile 1962.

(7070)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Stella polare seconda », con sede in Roma, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1961, la gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Stella polare seconda », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1961.

Dalla data del suddetto decreto l'avv. Gregorio Vitale è stato nominato commissario governativo della cooperativa in sostituzione del dott. Antonio Gatto.

(7071)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « La Pontina », con sede in Latina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 ottobre 1961, la Società cooperativa edilizia « La Pontina », con sede in Latina, costituita per rogito Altieri in data 28 febbraio 1950 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Eugenio Malandrucco.

(6982)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Reduce Avinglianese », con sede in Avigliano (Rettifica).

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1959, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 in data 8 marzo 1960 e relativo alla sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Reduce Avinglianese », con sede in Avigliano (Potenza), il primo comma del dispositivo deve leggersi come segue:

« Il dott. Michele D'Angelo è nominato liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Reduce Avinglianese », con sede in Avigliano (Potenza), in sostituzione del rag. Giuseppe Coviello ».

(7047)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Cornia e dei suoi affluenti torrenti Milia e Ripopolo, in comune di Suvereto, provincia di Livorno.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 25 luglio 1961, n. 2803 (registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1961, registro n. 38, foglio n. 28) sono state classificate nella terza categoria le opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Cornia e dei suoi affluenti torrenti Milia e Ripopolo, in comune di Suvereto, provincia di Livorno, interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia 23 febbraio 1961, che fa parte integrante del decreto stesso.

(7051)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno alluvionale in destra del torrente Tidone, in comune di Pianello Val Tidone (Piacenza).

Con decreto 27 febbraio 1961, n. 201, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno alluvionale in destra del torrente Tidone, segnato nel foglio n. 5 del catasto del comune di Pianello Val Tidone (Piacenza), della superficie di Ha. 0.43.20, come risulta dalla planimetria rilasciata il 5 luglio 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7095)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Agro romano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Roma - Borgata Finocchio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 24 corrente che dispone, in applicazione dell'art. 57 lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed Artigiana dell'Agro romano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Roma - Borgata Finocchio;

Dispone:

L'avv. Carlo Paoletti è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana dell'Agro romano - Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede nel comune di Roma - Borgata Finocchio, ed i signori dott. Henny Berardinelli, dott. Mario Adinolfi e dott. Mario Abeasis sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2° del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e succesive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1961

Il Governatore: CARLI

(7139)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a novanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a novanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Dei suddetti novanta posti tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10 - Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria, l'Università che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi al territorio dello Stato con leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo del

regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, devono dichiarare se alla data di annessione fossero in possesso del titolo di ingegnere civile autorizzato e dell'attestato del secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, tedesca o inglese, di cui abbia conoscenza dichiarando se intenda o meno sostenere le prove scritte.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecizione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, punto 6.

I candidati che desiderano concorrere anche ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno farne richiesta nella domanda stessa.

Inoltre, i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca, tutte le prove obbligatorie di esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale dal luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero essere stati provvisoriamente abilitati.

I candidati appartenenti ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza, del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulta che alla data di annessione dei vecchi territori al regno erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle Scuole superiori di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti:

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od asimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato il 40° anno di età;

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domada di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè dell'eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma che fa parte integrante del presente decreto.

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che, nella domanda di ammissione avranno chiesto di sostenere anche l'esame scritto di lingua tedesca o inglese, ne sosterranno la prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove date nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove sritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportati una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale, sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciasuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale, nonchè dal coefficiente assegnato per le prove di lingua straniera.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione, sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue tedesca e inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti dela guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.-6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti di armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei teritori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli

dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

r) i coniugati e i vedovi con prole lo Stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati vinitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile, legalizzata dall'autorità giudiziaria.

Coloro che hanno conseguito la laurea in ingegneria in data posteriore al 31 dicembre 1923 e che comunque, non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 326 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dovranno inoltre presentare il diploma comprovante di aver superato l'esame di stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive proroghe.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione sesta parte 3ª, del trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, debbono presentare uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di 2° esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle scuole superiori Montanistiche;

4) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è in corso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionale nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente art. 12 e alla lettera *r*) dell'art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, comprese quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati speditì per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. i tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed accedano al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera direttiva.

Art. 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 676.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 20.

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Viabilità*:

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenze al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva sagoma, andamento dei cigli, distanza di visibilità);

b) volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovre, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazioni di incroci sfalsati e a raso accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani;

d) circolazione urbana ed extra urbana, statistiche periodiche, della circolazione in una provincia, in una regione e nella nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali, comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, ferro, cemento armato e precompresso e legname). Sistemi di centinatura, fondazioni, gallerie;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) rilevamenti di terreni, strumenti relativi;

i) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali e a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma ecc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

l) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

m) prove sui materiali stradali e sulle terre;

n) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature, e degli annessi.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura.

3) *Elettrotecnica*:

nozioni generali sugli impianti di protezione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) progettazione di particolari costruzioni riguardanti le strade, le autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo);

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

6) *Macchine*:

macchinario stradale (Buldozer, Angledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a fresa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore e a nafta, distributrici di bitume, ecc.).

7) *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione con speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici. Codice della strada, nozioni elementari di statistica.

9) *Lingua francese*:

relazione tecnica in lingua francese.

Art. 21.

I candidati che aspirano a concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno sostenere oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente, dall'italiano in tedesco e dal tedesco all'italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario. La prova orale dell'anzidetta lingua tedesca consisterà in una conversazione.

I candidati di cui all'art. 2 che concorrono ai posti riservati e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

Per il giudizio sulla prova di lingua tedesca, alla Commissione esaminatrice sarà aggregato come membro aggiunto un esperto con voto consultivo.

Roma, addì 30 agosto 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1961
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 281

(7055)

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a centodieci posti di coadiutrice sanitaria di 5ª classe in prova (di cui cento posti per vigilatrice d'infanzia, cinque posti per ostetrica e cinque posti per infermiera professionale).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 91 del 19 luglio 1961 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1958;

Rende noto

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a centodieci posti di coadiutrice sanitaria di 5ª classe in prova del ruolo coadiutrici sanitarie del personale provinciale gruppo *C*, grado gerarchico 10° dell'Opera già XIII dello Stato di cui numero cento posti per vigilatrice d'infanzia, cinque posti per ostetrica e numero cinque posti per infermiera professionale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornite del diploma di scuola media inferiore e dei rispettivi diplomi professionali di vigilatrice di infanzia, di ostetrica e di infermiera professionale, a secondo del posto il quale si concorre;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°. Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilate, alle operazioni della guerra 1940-53 o della guerra di liberazione, o che siano state partigiane combattenti o cittadine deportate dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilate od invalide di guerra, mutilate od invalide della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi delle decorate al valore militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi di famiglie numerose.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi delle aspiranti che siano coniugate alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate, od internate per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di dipendente civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, nonchè per le aspiranti che già rivestano la qualifica di dipendenti non di ruolo del l'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data del presente bando di concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un terzo dei posti messi a concorso;

C) essere cittadina italiana. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o di imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo di L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia, Lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 2 dicembre 1961.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

il diploma professionale;

il posto per il quale si concorre (di vigilatrice d'infanzia o di ostetrica o di infermiera professionale).

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti dello Stato o degli Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, le candidate, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestato, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla presidenza dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine le candidate ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da lire 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le candidate, invece, che abbiano la qualifica di partigiana combattente oppure di mutilata o di invalida per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Le mutilate ed invalide di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalidità ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista, oppure l'estratto del referto medico, collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Le orfane dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e le figlie degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, le prime mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; le altre, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre della candidata oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendenva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Le cittadine, che furono deportate dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le profughe dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

Le profughe dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Le aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a fare pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale maternità infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale Opera nazionale maternità infanzia nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Le candidate, invalide di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) diploma professionale originale o copia autenticata da notaio di vigilatrice d'infanzia o di ostetrica o d'infermiera professionale, a seconda del posto per il quale si è concorso.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio civile presso le Amministrazione dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con l'indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame si effettuerà in base al seguente programma:

1) compiti della vigilatrice d'infanzia, o della ostetrica o della infermiera professionale; presso l'Opera nazionale maternità infanzia;

2) nozioni d'igiene generale e di puericultura;

3) cenni sulle comuni malattie infettive e parassitarie che interessano l'infanzia: loro profilassi; e per le ostetriche nozioni di assistenza al parto normale o patologico e ai bambino nel periodo perinatale;

4) ordinamento e funzionamento delle istituzioni dell'Opera nazionale maternità infanzia.

Le prove di esame sono due, una scritta vertente sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

La prova scritta si svolgerà in Roma nel giorno che sarà stabilito con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione diretta in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

Le graduatorie delle vincitrici del concorso saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata dalle candidate.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire alle concorrenti predette, secondo l'ordine

della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto della approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate coadiutrici sanitarie di 5ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per i posti suddetti.

Alle provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze manifestate dalle vincitrici all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

Le vincitrici che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominate in ruolo nel grado XIII (10° del personale dell'Opera), gruppo C, del ruolo coadiutrici sanitarie con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel Regolamento organico.

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 2 ottobre 1961

Il presidente: Prof. Giuseppe CARONIA

Il direttore generale: Avv. Carmelo CUTITTA

(7054)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina di componenti aggiunti nella Commissione giudicatrice del concorso a trecento posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 21 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1961, registro n. 14, foglio n. 396, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a trecento posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1959, registro n. 98, foglio n. 97;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Considerato che si sono presentati a sostenere le prove scritte del concorso predetto oltre cinquemila candidati;

Ritenuta l'opportunità di integrare la Commissione giudicatrice già nominata di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in cinque sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti (quattro) pari a quello della Commissione originaria e di un segretario aggiunto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a trecento posti di direttore didattico in prova, indicata nelle premesse, è integrata dei seguenti componenti:

— 1 —

a) Mattei dott. Marco, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

b) Campanile prof. Aristide, ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare;

c) Dell'Andro prof. Nicola, ordinario di storia e filosofia presso Liceo scentifico di Bari;

d) Pacciani prof. Giuseppe, ordinario di materie giuridiche presso l'Istituto tecnico « V. Gioberti » di Roma;

Segretario aggiunto: Buscemi dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della pubblica istruzione.

— 2 —

a) Ghezzi dott. Guido, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

b) Fassari prof. Cesare, ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare;

c) Tipaldi prof. Ezio, ordinario di storia e filosofia presso il Liceo classico « Vitruvio » di Formia;

d) Rinaldi prof. Innocenzo, ordinario di materie giuridiche presso l'Istituto tecnico « Medici del Vascello » di Roma;

Segretario aggiunto: Arbia dott. Rosario, consigliere di 1ª classe del Ministero della pubblica istruzione.

— 3 —

a) Martuscelli dott. Filippo, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

b) Rossi prof. Giovanni, ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare;

c) Frangeamore prof. Giuseppe, ordinario di italiano e storia presso l'Istituto magistrale « Colonna » di Catania;

d) Lucà prof. Francesco, ordinario di materie giuridiche presso l'Istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Segretario aggiunto: Marino dott. Demetrio, consigliere di 2ª classe del Ministero della pubblica istruzione.

— 4 —

a) Dispensa dott. Agostino, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

b) Cauzillo prof. Giuseppe, ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare;

c) Romanelli prof.ssa Virginia, ordinaria di filosofia e pedagogia presso l'Istituto magistrale « Secco Suardo » di Bergamo;

d) Nuzzo prof. Manlio, ordinario di materie giuridiche presso l'Istituto tecnico « Gioberti » di Roma;

Segretario aggiunto: Parte dott. Federico, consigliere di 1ª classe per l'istruzione elementare.

— 5 —

a) Venturella dott. Amleto, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

b) De Fassi prof. Eugenio, ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare;

c) Valeriani prof. Aurelio, ordinario di storia e filosofia presso il Liceo classico di Perugia;

d) Favilli prof. Vittorio, ordinario di materie giuridiche presso l'Istituto tecnico « Galilei » di Firenze;

Segretario aggiunto: Amatucci dott. Luciano, consigliere di 1ª classe del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa relativa al pagamento dei compensi ai Commissari soprainidicati, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, graverà sul capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 nella misura presunta di L. 12.000.000 (dodicimilioni).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1961

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961
Registro n. 66, foglio n. 185

(7153)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a trentacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1961, registro n. 15 Finanze, foglio n. 210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 31 maggio 1961, con il quale sono stati indetti, tra gli altri, il concorso per esami a trentacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con il decreto ministeriale 8 marzo 1961, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1961, alle ore otto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1961
Registro n. 44 *Finanze, foglio n.* 198

(7150)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero dell'interno spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 30 settembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero dell'interno, nel ruolo della carriera esecutiva degli Archivi di Stato, n. 5 (cinque) posti di aiutante aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante aggiunto, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontaree della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(6991)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Considerato che il dott. Spadaro Francesco, vincitore della condotta medica di Staletti, interpellato per altra sede indicata dallo stesso come prima in ordine di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi, ha optato per quest'ultimo rinunziando alla condotta di Staletti;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 2341 del 5 aprile 1961;

Considerato che il dott. Squillacioti Antonio che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Staletti indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti di articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, il dott. Squillacioti Antonio è dichiarato vincitore della condotta medica di Staletti in sostituzione del dott. Spadaro Francesco rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Staletti.

Catanzaro, addì 11 ottobre 1961

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Visto il telegramma del 7 ottobre 1961 con il quale il sindaco di San Costantino Calabro comunica che il dott. Panzitta Salvatore vincitore della condotta di quel Comune ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 2341 del 5 aprile 1961;

Considerato che il dott. Rubino Nicola che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di San Costantino Calabro indicata dallo stesso nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, il dott. Rubino Nicola è dichiarato vincitore della condotta medica di San Costantino Calabro in sostituzione del dott. Panzitta Salvatore rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di San Costantino Calabro.

Catanzaro, addì 11 ottobre 1961

Il medico provinciale: TURSI

(6826)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 546 del 15 febbraio 1961, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetriche condotte vacanti nel Consorzio Airole-Olivetta San Michele e nella condotta di Baiardo, alla data del 30 novembre 1960;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1641 in data 29 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 118 del 15 maggio 1961;

Vista la graduatoria delle candidate dichiarate idonee formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui alle premesse, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1.	Battaglin Teresa	punti	56,26 su 100
2.	Rossi Enrichetta	»	53,45 »
3.	Sciortino Elvira	»	52,87 »
4.	Parodi Rosa	»	51,69 »
5.	Dania Carla	»	51,37 »
6.	Averoldi Maria	»	51,29 »
7.	Bazzardi Liliana	»	50,08 »
8.	Ratto Rita	»	50,00 »
9.	Pasini Miria	»	49,70 »
10.	Millesi Giuditta	»	48,95 »
11.	Schenone Alba Chiara	»	48,08 »
12.	Camoirano Maria	»	48,07 »
13.	Araminelli Pasqualina	»	48,00 »
14.	Bovio Giuliana	»	47,56 »
15.	Baisi Nella	»	46,45 »
16.	Massa Milena	»	45,77 »
17.	Pierattini Annita	»	44,78 »
18.	Benini Malvina	»	43,20 »
19.	Pertusati Regina	»	42,01 »
20.	Grossi Maria	»	36,62 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 20 ottobre 1961

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1960 nelle condotte ostetriche della Condotta consorziale Airole-Olivetta San Michele e della condotta di Baiardo, bandito con proprio decreto in data 15 febbraio 1961, n. 546;

Esaminate le domande delle candidate per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per la condotta a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Battaglin Teresa: Condotta di Baiardo;

2) Rossi Enrichetta: Consorzio di Airole-Olivetta San Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 20 ottobre 1961

Il medico provinciale: TRILLO

(6978)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.